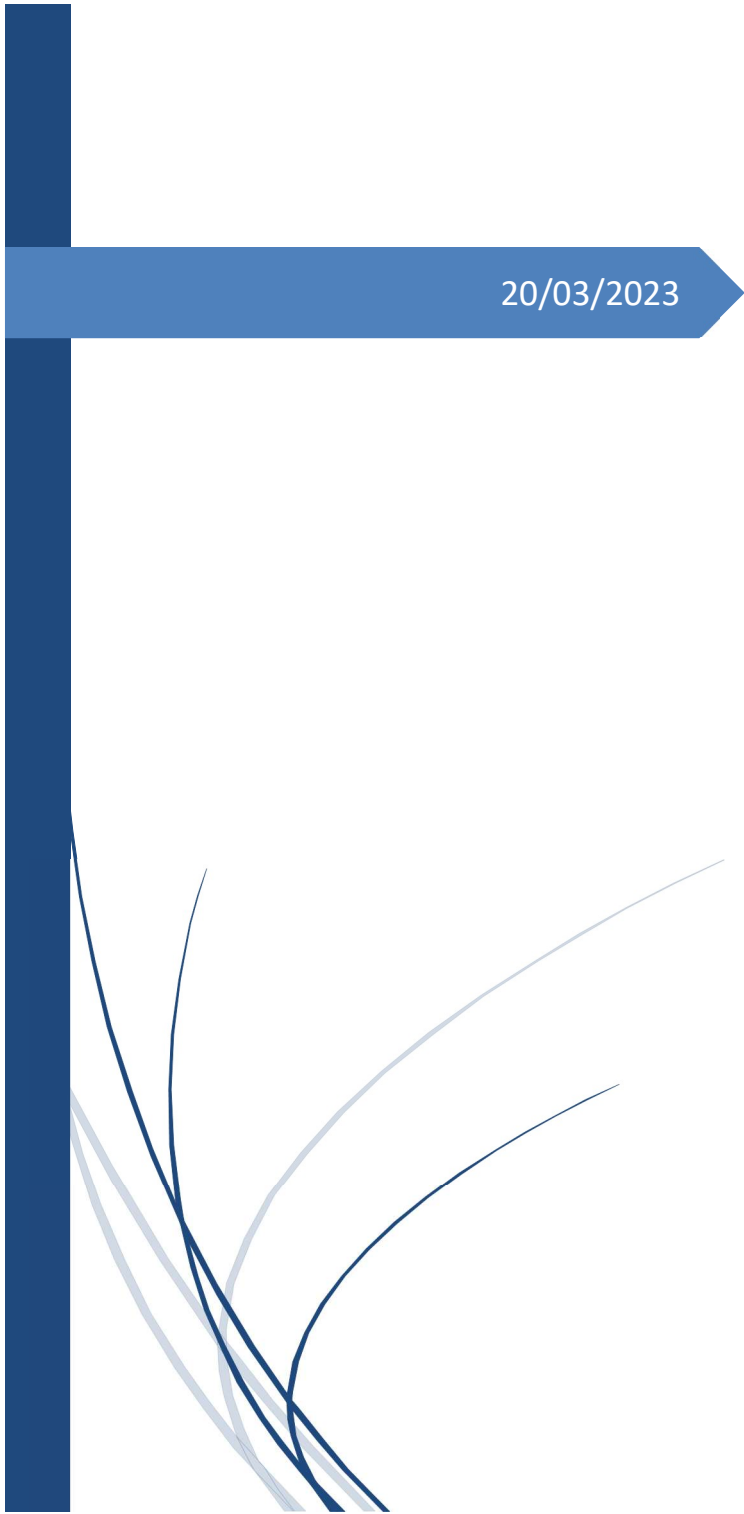




20/03/2023

NOTA INTEGRATIVA

2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario - Tiziana Tesori
COMUNE DI RUFFRE' MENDOLA

Comune di Ruffrè – Mendola



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

PREMESSA

Secondo il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 2011, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'armonizzazione contabile, la pubblica amministrazione ha dovuto innovarsi e applicare regole e schemi contabili uniformi, al fine di consentire una lettura verticale ed orizzontale dei rispettivi bilanci nonché una loro comparazione e il consolidamento anche con gli organismi partecipati.

L'Amministrazione comunale si propone l'obiettivo virtuoso di approvare il bilancio previsionale finanziario 2023-2025 entro i termini previsti dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs nr. 267/2000 e s.m., con scadenza del 31 dicembre 2022; come noto, il protocollo di intesa in materia di finanza locale 2023, sottoscritto in data 28 novembre 2022, ha previsto, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 dei Comuni, di applicare la medesima proroga anche per i comuni Trentini, autorizzando sino a tale data l'esercizio provvisorio, facendo slittare la data di approvazione del Bilancio 2023/2025 entro il 30/04/2023.

Ciò per molteplici ragioni tra cui la gestione ottimale delle risorse, la programmazione funzionale ed efficiente delle attività, con l'eventualità della gestione in esercizio provvisorio e soprattutto per perseguire da subito gli obiettivi definiti dal DUP e i progetti e i servizi per i cittadini.

Il bilancio previsionale è stato redatto nel rispetto delle previsioni della vigente legislazione, in armonia con gli elementi socio-economici forniti dalle linee di Bilancio e dal DEF provinciale e relative note di aggiornamento, dagli schemi di legge di bilancio nazionale, dalla manovra finanziaria provinciale nonché dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, sottoscritto in data 28 novembre 2022 e infine sulla base di un'attenta programmazione e finalizzazione delle poste di entrate ed uscite rispetto ai dati assestati del 2022 ed alle nuove esigenze dimostrate da parte dell'Amministrazione.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente;

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;

- *di verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Al fine di esplicitare i criteri con i quali è stato redatto il bilancio previsionale nonché dare ai dati una maggiore leggibilità e conoscibilità, è stata redatta la presente nota integrativa, così come stabilito dal punto 9.11 del citato allegato 4/1 - principio contabile applicato della programmazione di bilancio, che ne specifica il contenuto minimo, fornendo indicazioni e prospetti sulla sua composizione.

La redazione della nota integrativa al bilancio previsionale finanziario 2023-2025 è stata effettuata in ossequio ai principi contabili generali, tra cui veridicità, chiarezza, trasparenza, comprensibilità, evitando duplicazioni di dati già rinvenibili in altri documenti programmatici, a cui si rimanda la lettura.

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Numerosi sono stati gli interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile.

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2022 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 02/08/2022, il quale ha modificato gli allegati n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio dei debiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo decreto MEF del 12/10/2022 ha inoltre aggiornato gli allegati n. 4/3, n. 6, n. 9 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio delle misure di garanzia per il pagamento tempestivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni: è quindi stata introdotta la voce "Fondo di garanzia debiti commerciali" sia nel piano dei conti integrato, che negli schemi di bilancio di previsione (a decorrere dal triennio 2023-2025) e di rendiconto (a decorrere dall'esercizio 2022).

Fra le modifiche precedentemente intervenute il decreto MEF del 01/09/2021, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto, per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);
- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (art. 57, comma 2-quater, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124);

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. 118/2011).

Molto rilevante dal punto di vista operativo, è stata quella disposta con il decreto del 01/03/2019, il quale ha modificato sia il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011) e l'allegato 4/1 relativo alla programmazione. Sono state apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione a all'attivazione del "Fondo pluriennale vincolato" ("FPV"), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate al nuovo "Codice dei Contratti pubblici" (D.Lgs. n. 50/2016). Anche l'Allegato n. 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria - al D.Lgs. n. 118/2011, è stato modificato nella parte relativa alla contabilizzazione delle Sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo, nel caso in cui l'Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di

progettazione.

Va anche ricordata la modifica all'Allegato n. 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato - del D.Lgs. n. 118/2011, concernente la "Definizione e funzione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica", che ha previsto che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non sia obbligatoria.

Il decreto del 01/08/2019 è intervenuto sul principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

È inoltre stato modificato il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione), definendo altresì le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) è stato modificato al fine di disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nello stesso senso è stato modificato il principio applicato alla contabilità economica patrimoniale allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011); adeguare i principi applicati riguardanti l'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge n.145/2018 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali; indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

Sono inoltre stati modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto MEF 25/01/2019 concernente "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato, nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), con particolare riferimento alla necessità di definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri, inserire le tabelle analitiche delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, inserire le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025 ed annessi allegati, che sono redatti sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione e in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

PRINCIPI GENERALI (Allegato 1 al D.lgs 118/2011)

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di

identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

IL PAREGGIO DI BILANCIO

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2023	3.028.884,86	4.330.105,98	3.809.016,38
Esercizio 2024	1.839.141,39		
Esercizio 2025	1.815.534,39		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2023-2025, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

LE ENTRATE

Gli stanziamenti delle poste di entrata rivestono particolare importanza, costituendo l'ammontare delle risorse a disposizione del Comune per erogare servizi, gestire le funzioni che gli sono attribuite, realizzare gli investimenti e in genere raggiungere gli obiettivi e i progetti definiti nei documenti programmatici.

In tal senso l'attività programmatica e di valutazione degli stanziamenti riveste caratteri di veridicità unita alla prudenza e all'obiettivo virtuoso della "maggior corrispondenza possibile" tra le previsioni di accertamento e l'effettivo accertamento, per impedire la criticità che siano effettuate spese senza la certezza della prevista copertura finanziaria.

L'attività di accertamento delle entrate avviene nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed i. e dai relativi allegati, in particolare dall'allegato 4/2 principio applicato della contabilità finanziaria.

I primi tre titoli delle entrate come sopra descritti, costituiscono le entrate correnti, che per il 2023 ammontano a complessivi € 1.322.926,39 e concorrono per il 30,55% al totale complessivo di bilancio iscritto in entrata.

Di seguito si riporta la composizione delle entrate del Comune di Ruffrè – Mendola previste a bilancio nel prossimo triennio:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	528.608,89			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				
Fondo pluriennale vincolato		180.558,47	15.545,00	15.545,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	592.764,21	536.200,00	536.200,00	536.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	609.288,65	472.576,39	334.446,39	310.839,39
Titolo 3 - Entrate extratributarie	495.004,43	314.150,00	304.150,00	304.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.550.197,58	984.100,00	107.500,00	107.500,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.247.254,87	2.307.026,39	1.282.296,39	1.258.689,39
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	424.242,22	411.300,00	411.300,00	411.300,00
Totale titoli.....	3.801.497,09	2.848.326,39	1.823.596,39	1.799.989,39
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.330.105,98	3.028.884,86	1.839.141,39	1.815.534,39

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE

I.M.I.S. - Imposta Immobiliare Semplice

Dal 1° gennaio 2015 nei comuni della Provincia di Trento è in vigore una nuova imposta di natura patrimoniale Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), che ha sostituito l'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), rimasta in vigore solo per l'anno 2014.

L'imposta è stata istituita dalla Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 ed è stata successivamente modificata dall'art. 3 della L.P. 3 giugno 2015, n. 9 e dall'art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015, n. 21.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 5 del 31/03/2016 ha approvato il Regolamento per definire in modo autonomo alcuni aspetti dell'imposta.

L'IM.I.S. è un'imposta locale diretta, di natura immobiliare, reale e proporzionale, e costituisce tributo "proprio" dei Comuni anche ai fini delle norme provinciali in materia di finanza locale. Sotto il profilo della tipologia tributaria e dell'impianto strutturale normativo l'IM.I.S. ricalca per molti aspetti l'I.C.I. e l'I.MU.P. (anch'essi tributi di natura immobiliare, reale e proporzionale), ma si pone su un piano innovativo per almeno tre aspetti:

- a) la puntuale definizione delle fattispecie e degli elementi costitutivi del tributo in modo da ridurre al minimo i margini di aleatorietà e dubbio interpretativo che nel tempo hanno caratterizzato l'applicazione di I.C.I. ed I.MU.P., anche recuperando e codificando in legge le interpretazioni consolidate della giurisprudenza;
- b) la modifica sostanziale del rapporto tra Ente impositore (il Comune) e contribuente. Con l'abrogazione di ogni obbligo dichiarativo e, contemporaneamente, con la previsione dell'obbligo dell'invio del modello precompilato con la determinazione del tributo dovuto (nei limiti di seguito illustrati), l'IM.I.S. sperimenta l'attuazione concreta dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente ad un livello non ancora realizzato a livello statale, innovando il concetto stesso di applicazione delle imposte immobiliari e definendo puntualmente gli obblighi e diritti reciproci tra Comune e contribuente, nell'ottica della collaborazione massima e quindi anticipando, nella generalità dei casi, alla fase del versamento spontaneo (autoliquidazione) il rapporto fino ad oggi rimesso al momento dell'accertamento;
- c) l'ampliamento dell'autonomia impositiva del Comune, sia nella fase dell'articolazione della potestà impositiva sul piano delle aliquote e delle detrazioni, sia in quella regolamentare con specifico riferimento alla possibilità di codificare (anche nel senso di cui alla lettera b)) i procedimenti amministrativi che accompagnano l'applicazione dell'imposta.

Queste tre linee portanti della normativa IM.I.S. sono tra l'altro funzionali alla centralità che il tributo assume nella nuova architettura della finanza locale voluta dalla L.P. n. 12/2014, e quindi la loro corretta applicazione nel tempo appare strategica per la complessiva autonomia finanziaria e programmatoria del Comune, anche in relazione (necessaria) alla costituzione di uffici tributi specializzati e strutturati su dimensioni sovracomunali per creare professionalità idonee alla puntuale applicazione delle predette innovazioni.

Rilevato che dal periodo d'imposta 2016, l'abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente – articolo 5 comma 2 lettera b) – che per scelta facoltativa dei Comuni e le relative pertinenze, sono esenti ma tale esenzione non si applica ai fabbricati censiti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 ed alle relative pertinenze per i quali continua a trovare applicazione la normativa IMIS "abitazione principale" in vigore nel 2015 (aliquota ridotta 0,350 % e detrazione di € 263,62).

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2018, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

L'Amministrazione, in un periodo caratterizzato da forte incertezza per quanto concerne il versante economico, con difficoltà per famiglie ed imprese, ha ritenuto di proseguire con il contenimento della pressione fiscale stabilizzando il gettito sulla base delle aliquote approvate nel triennio 2017 – 2019 e riproposte per il 2021 e 2022. Nel 2022 e in prospettiva per il 2023, alle problematiche connesse alla pandemia si sono aggiunti ulteriori elementi di criticità derivanti dalla crisi energetica che ha innescato un aumento generalizzato dei costi, con incremento dei prezzi al consumo di circa il 12% su base annua e con prospettive, secondo gli analisti, di una crisi economica alle porte. L'Amministrazione si è pertanto attenuta alle linee guida concordate a livello provinciale per quanto attiene il sostegno sul versante tributario sia al settore produttivo che alle famiglie. In relazione a ciò, con il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021, era già stato concordato di confermare sino al periodo d'imposta 2023, le aliquote, le detrazioni e deduzioni IMIS ridotte rispetto a quelle ordinarie, con trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia. Analoga previsione è prevista nel Protocollo d'Intesa per il 2023 sottoscritto in data 28 novembre 2022.

Per il 2023 rimane pertanto invariato il quadro fiscale inerente i tributi e vengono riproposte le aliquote vigenti nel periodo 2022. Per l'Imposta Immobiliare Semplice dovuta dai contribuenti che hanno concesso in uso gratuito l'immobile a parenti di primo grado che utilizzano quale abitazione principale, è confermata l'applicazione dell'aliquota agevolata al 0,5% (5 per mille) come per i precedenti periodi d'imposta. Il mancato gettito viene coperto con altre risorse di bilancio.

Le aliquote previste per il 2022 sono le seguenti:

- Aliquota base dello 0,35% per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9;
- Aliquota dello 0,00% per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti in categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9;
- Aliquota base dello 0,55% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
- Aliquota base dello 0,79% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9;
- Aliquota base dello 0,79% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 con rendita superiore ad € 75.000,00;
- Aliquota base dello 0,55 % per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00;
- Aliquota base dello 0,79% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00;
- Aliquota base dello 0,55 % per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00;
- Aliquota base dello 0,895% per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze);
- Aliquota base dello 0,895% per le aree edificabili e le fattispecie assimilate;
- Aliquota base dello 0,00 per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00;
- Aliquota base dello 0,1% per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00 e deduzione di € 1.500,00, che si applica sulla rendita catastale non rivalutata per ogni singolo fabbricato strumentale all'attività agricola.

GETTITO PRESUNTO IMIS

..... Il gettito tributario da attività ordinaria relativo all'IMIS è in via presumibile pari ad € 505.000,00, e per attività di accertamento per gli esercizi a riferimento 2018 e 2019, pari ad € 30.000,00.

L'introito è stato valutato dal Responsabile dell'Ufficio Tributi in base ai dati aggiornati al 2022 e alla proiezione degli accertamenti che saranno inviati nel corso dell'anno 2023.

Considerando però che non tutti versano l'imposta dovuta: ad esempio nei casi di fallimento l'imposta non viene versata nell'anno di competenza, ma eventualmente nel momento in cui vengono venduti gli immobili, anche per gli anni pregressi, a partire dalla data di dichiarazione del fallimento. Oltre a questa mancanza di gettito derivante dalle procedure concorsuali, vi è anche l'evasione vera e propria cioè contribuenti che non versano il tributo dovuto.

L'abitazione principale, per legge, è l'unità immobiliare nella quale il contribuente dimora abitualmente e, nello stesso tempo, risiede anagraficamente con tutto il nucleo familiare; se il contribuente risiede anagraficamente in una casa e dimora abitualmente in un'altra non può beneficiare per nessuno dei due fabbricati delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.

La detrazione e l'aliquota per l'abitazione principale vengono riconosciute anche fino a due pertinenze (appartenenti anche alla stessa categoria), rientranti nelle categorie catastali C2 (cantine, magazzini), C6 (garage, posti-macchina), C7 (tettoie).

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)
IMIS	478.969,47	486.137,95	505.000,00	505.000,00	505.000,00

RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI e l'IMU relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento, e sull'IMIS

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)
ICI da attività di accertamento	40,68	17,72	311,73	-	-	-
IMUP da attività di accertamento	4.052,19	2.213,68	446,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IMIS da attività di accertamento	4.756,00	39.603,34	28.380,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione.

In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMIS da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, a bilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione).

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA).

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 – art. 1 comma 15), modificando l'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, ha innovato il sistema della remunerazione dell'attività del servizio nazionale della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.), distribuendo in maniera diversa i vari oneri (aggio, spese, ecc) a carico sia del debitore che dell'ente che affida il ruolo a partire dal 01/01/2022: è stata altresì approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, coerente con la nuova normativa. Il Comune di Ruffrè Mendola si avvale per la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali della società di sistema Trentino Riscossioni SPA, la quale ha determinato i relativi compensi sulla scorta di quelli stabiliti a livello statale.

La sopracitata legge di bilancio ha altresì esteso a 180 giorni (anziché 60) il termine per l'espropriazione forzata per i ruoli consegnati dal 01/01/2022 al 31/03/2022.

Con decreto MEF n. 101 del 13 aprile 2022 è stata riscritta la disciplina di istituzione e funzionamento dell'Albo cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che svolgono le attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, con istituzione della sezione separata per le attività di supporto alla riscossione.

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Inoltre è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti.

La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D.Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D.Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%.

Viene infine potenziato lo svolgimento da remoto delle udienze, con particolare riferimento alle udienze delle corti in composizione monocratica, nonché norme per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

Pertanto la previsione dell'IM.I.S. da attività di accertamento è stata rivista rispetto al passato sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI - (tariffa corrispettiva TIA)

Per quanto concerne il servizio rifiuti nel Comune di Ruffrè Mendola è stata introdotta la tariffa, in ossequio alle disposizioni recate dal D.L.vo 22/1997 – decreto Ronchi e alle successive direttive provinciali – la cui applicazione e riscossione è stata delegata per obbligo normativo al gestore del servizio (Comunità della Val di Non) a partire dall'esercizio 2009. Nel 2012 inoltre anche la titolarità del servizio è stata trasferita volontariamente alla predetta Comunità, spogliandosi in tal modo il Comune di ogni competenza in materia.

In merito al servizio rifiuti va precisato che l'art. 1, comma 527 della legge 205/2017 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati che contemplano anche la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario ed ai sensi dell'art. 2, comma 14, della Legge 481/1995 e sono trasferite all'Autorità inoltre tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, in tale materia. A tale riguardo con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità aveva avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia del ciclo dei rifiuti che troverà applicazione anche per i comuni trentini. In relazione a ciò, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del Piano Economico finanziario (PEF) viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi. Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti: sulla base di tali atti la Comunità della Val

di Non provvederà a definire il PEF per l'anno 2023 e, di conseguenza, le tariffe TIA 2023.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 30.12.2021 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

In data 18 gennaio 2022 ARERA ha emanato la deliberazione n. 15/2022/R/RIF, con la quale introduce il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con il quale l'Autorità detta alcuni importanti obblighi in materia di trasparenza nei confronti degli utenti dei servizi nonché tempi procedurali: tali novità, in vigore a decorrere dal 01/01/2023, sono differenziate a seconda del posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori: Il TQRIF comporta pertanto l'adeguamento del Regolamento, della modulistica nonché di alcune modalità organizzative sia nell'ambito dei rapporti con l'utente, sia nei livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il DL 118/2022, con l'art. 14 comma 1, ha modificato la modalità e le tempistiche di comunicazione relative alla fuoriuscita ed al rientro nel servizio pubblico per le utenze non domestiche che hanno optato per il ricorso al mercato, introducendo un vincolo biennale, a partire dal 2024.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva (TIA) entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

La tariffa ricomprende anche l'onere relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche (c.d. "spazzamento stradale"). **Il Comune approva il P.E.F unicamente per gli oneri relativi al servizio in parola, che è svolto in economia diretta con proprio personale, che poi invia alla Comunità della Val di Non, per la validazione e affinché provveda al recupero mediante addebito agli utenti con la fattura del servizio.** L'onere relativo al 2023, ammonta ad Euro €. 11.411,00- (al netto di IVA) e tale onere risulta stanziato in bilancio di previsione 2023.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge 160/2019, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone».

I successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 disciplinano l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

In relazione alle nuove disposizioni di legge, con delibera consiliare n. 1 del 28 gennaio 2021 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Il testo regolamentare, all'art. 67, comma 1, rinviava l'approvazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati (denominato canone mercatale), che il legislatore nazionale ha disciplinato autonomamente rispetto alle altre fattispecie, ad una nuova disciplina provinciale attuativa dell'art. 16, comma 1, lett. f) della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell'attività commerciale”.

La Giunta Provinciale infatti, sulla base delle finalità e dei criteri indicato nell'art. 28, comma 13, del D.Lgs. 114/1998, delibera gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche e del relativo canone di posteggio provinciale. A tal fine, con delibera n. 443 del 19 marzo 2021 la Giunta Provinciale ha fornito ai Comuni le indicazioni di coordinamento del nuovo canone “nazionale” con il canone di posteggio provinciale, lasciando una libera scelta se assorbire le due quote (canone nazionale e canone di posteggio) nel canone nazionale (canone mercatale), oppure nel canone di posteggio provinciale oppure ancora se mantenere distinti i due canoni. In ogni caso deve essere data evidenza della quota relativa ad ogni singolo canone al fine di poter applicare eventuali agevolazioni od esenzioni disposte dalla normativa nazionale, escludendo allo stesso tempo qualsiasi aggravio finanziario a carico dell'utente indipendentemente dalla scelta operata dal comune.

Il regolamento del Canone Unico è stato pertanto integrato con la disciplina del canone mercatale di cui all'art. 1, comma 843 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e del canone di posteggio provinciale con le relative tariffe ed è stato fatto oggetto di nuova approvazione da parte del Consiglio Comunale avvenuta con delibera n. 4 del 31 marzo 2021, unitamente alle relative tariffe, che in sede di prima applicazione sono le seguenti:

Tariffa ordinaria annuale per le occupazioni (zone A e B) e per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):

	Zona A 1^ cat.	Zona B 2^ cat.
Tariffa standard	30,00	30,00
Coefficiente di adeguamento territoriale	0,259	0,207
Tariffa ordinaria risultante	7,75	6,20

Tariffa ordinaria giornaliera per periodi inferiori all'anno per le occupazioni (zone A e B) e per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):

	Zona A 1^ cat.	Zona B 2^ cat.
Tariffa standard	0,60	0,60
Coefficiente di adeguamento territoriale	0,200	0,167
Tariffa ordinaria risultante, arrotondata al 3° decimale	0,12	0,10

I due nuovi canoni sostituiscono: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO (ACCERTAMENTI)		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE (PREVISIONI)		
	2021	2022	2023	2024	2025
CANONE UNICO PATRIMONIALE	5.200,50	6.154,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI

Il quadro di riferimento (giuridico, istituzionale e finanziario) venutosi a creare negli scorsi mesi a causa della straordinaria situazione pandemica vede una completa modifica dei riferimenti e delle prospettive sui cui era stata concordemente impostata la finanza locale per i prossimi anni.

Il susseguirsi di fonti normative (Decreti Legge e Leggi della Provincia) ed amministrative (DPCM statali ed Ordinanze provinciali), segnate dall'urgenza di intervenire a livello economico, sociale, sanitario e finanziario, ha reso indispensabile procedere ad una revisione concertata delle strategie che governano sia la manovra di bilancio del sistema provinciale nel suo complesso per il 2022, sia le scelte prospettiche di medio periodo, tenendo comunque conto della rapida (e spesso molto critica) evoluzione dello scenario sul quale le stesse si innestano e dispiegano i loro effetti.

L'obiettivo primario, sul quale Provincia ed Autonomie Locali concordano, è quello di salvaguardare al massimo la tenuta socio-economica del Trentino (a fronte dell'urgenza sanitaria prioritaria) a mezzo di interventi sia generali che mirati, posti in essere da parte dei diversi soggetti pubblici interessati (ciascuno per il proprio livello di competenza ma in sinergia dinamica).

L'importo dei trasferimenti provinciali viene definito a livello di comparto del sistema delle autonomie locali dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale e successivamente ripartito secondo criteri specifici dettati da disposizioni provinciali; la loro quantificazione esatta viene quindi effettuata sulla base delle comunicazioni di assegnazione che pervengono nel corso dell'anno dalla PAT. Si evidenzia che tra le stesse vi è anche il trasferimento relativo al Fondo investimenti minori (ex FIM), che si può destinare in parte al finanziamento delle spese di parte corrente oltretutto alle spese per investimenti. In merito a tale fondo, se ne evidenzia la criticità per quanto attiene l'annualità 2023. La PAT, come contenuto nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, non ha dato garanzie in merito alla sua assegnazione per l'annualità 2023. Il criterio di valutazione per il bilancio di previsione 2022-2024 delle entrate da trasferimenti si è basato quindi sulle assegnazioni 2021, mantenendo le poste con riferimento a quanto contenuto nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, con la criticità evidenziata per l'anno 2023.

Si evidenzia che dal 2020 l'importo del trasferimento del fondo perequativo per il Comune subisce un calo rispetto alle annualità precedenti, in ragione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa per il 2020, in attuazione di criteri di perequazione che richiedono un sacrificio ai Comuni. Per quanto riguarda la quota relativa all'ex fondo investimenti minori si evidenzia che la stessa finanzia la spesa corrente del bilancio per euro 57.357,99 e per €. 7.989,39 il rimborso annuale dovuto alla PAT in ragione dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui attuata nel 2015.

L'insorgere della pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire, richiedendo una reazione urgente e coordinata a tutti i livelli – europeo, nazionale e locale – per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali, che dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica. In questa particolare situazione, è essenziale sostenere gli investimenti al fine di accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a medio-lungo termine dei territori. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nei settori economici fondamentali sono importanti per

conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. In tale scenario, la Provincia ha presentato al Governo italiano il proprio contributo in termini di proposte di investimento nell'ambito del Recovery Fund. In seguito alle valutazioni del Governo italiano e della Commissione europea, sarà possibile quantificare le risorse disponibili e definire gli interventi strategici attraverso un percorso condiviso con il Consiglio delle Autonomie Locali. In conseguenza a ciò, la programmazione degli investimenti potrà essere definita solo in sede di assestamento del bilancio provinciale, quando sarà altresì nota la dotazione dell'avanzo, che potrà integrare le risorse destinate al sostegno degli investimenti comunali. In prospettiva, le risorse finanziarie destinate al sostegno dell'attività di investimento dei comuni dovranno sempre più orientarsi ad interventi strategici di sviluppo orientati alle transizioni verde e digitale, settori chiave dei programmi di ripresa attivati a livello europeo, in grado di costituire volano per la crescita economica.

Allo stato attuale le risorse disponibili sul bilancio provinciale non consentono infatti di prevedere ulteriori risorse per gli investimenti comunali.

Si evidenzia che il trasferimento relativo al Fondo investimenti minori (ex FIM), destinabile agli investimenti, relativo all'anno 2023 ammonta ad € 108.414,29, che decurtato dalle somme da recuperare per l'operazione di estinzione mutui (delibera G.P. n. 1035/2016 e ss.mm.) risulta essere € 100.424,90.

Per i Comuni trentini la quota finalizzata ai trasferimenti provinciali compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni IMIS per il 2023 è pari a 23,1 mln di euro, ai quali si aggiungono le risorse stanziare per il fondo perequativo/solidarietà che ammontano complessivamente a 70,6 milioni di euro, con un incremento di circa 4 milioni di euro rispetto al 2021.,

RAPPORTI FINANZIARI CON LO STATO: articolo 106 del D.L. 34/2020 – art. 39 del D.L. 104/2020 e L.P. 10/2020:

Tra i provvedimenti emergenziali in precedenza richiamati, particolare rilevanza assumono le seguenti disposizioni normative specifiche.

Si tratta in particolare dell'articolo 106 del D.L. n. 34/2020, dell'articolo 39 del D.L. 104/2020 e della L.P. n. 10/2020. Tali disposizioni intervengono contemporaneamente sul versante tributario (I.MU. ed IM.I.S.) e, con specifico riferimento alle norme statali, sulla determinazione delle risorse messe a disposizione dallo Stato per i bilanci degli Enti Locali in relazione sia al versante dell'entrata che a quello della spesa con riferimento alla natura delle decisioni istituzionali assunte. Se infatti da un lato lo Stato prevede lo stanziamento di fondi consistenti per il ristoro dei minori gettiti tributari tariffari ed a sostegno delle maggiori spese che gli Enti Locali affrontano in ragione della situazione epidemiologica, dall'altro pone presupposti istituzionali per l'accesso ai fondi collegati alla fonte delle decisioni assunte dagli Enti stessi. Inoltre, il riconoscimento dei trasferimenti (per i quali la Provincia assume il ruolo e le funzioni di raccordo istituzionale e finanziario in forza delle proprie competenze in materia di finanza locale) è subordinato alla presentazione, nell'aprile del 2021, di specifica certificazione che attesti l'effettivo ammontare delle minori entrate e delle maggiori spese, nel rispetto delle predette regole, in esito alla quale saranno operate le conseguenti regolazioni contabili.

A tale riguardo, il quadro puntuale di riferimento amministrativo contabile e finanziario è definito con Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020. Gli elementi basilari contenuti nella predetta normativa, e sui quali deve necessariamente fondarsi parte del presente Protocollo, per consentire alla Provincia ed agli Enti Locali di accedere al finanziamento statale, sono riassumibili nei seguenti punti:

- accesso al fondo statale di cui all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020 e all'articolo 39 del D.L. 104/2020 per le minori entrate di qualsiasi natura, tributaria ed extra-tributaria, derivanti da norme statali o norme provinciali di recepimento di norme statali. In questo senso, le esenzioni IM.I.S. di cui all'articolo 1 della L.P. n. 10/2020 rientrano per la maggior parte nel finanziamento statale, in quanto coincidenti con le parallele esenzioni I.MU. di cui all'articolo 78 del D.L. n. 34/2020, mentre le fattispecie esentive (in senso sia oggettivo che soggettivo) stabilite dalla disciplina provinciale IM.I.S. autonoma verranno coperte, nel minor gettito, da trasferimento della Provincia ai Comuni e quindi non potranno rientrare nella certificazione presentata allo Stato;
- per alcune tipologie di tributi ed entrate di natura extra-tributaria relativamente alle quali sia intervenuto un minor gettito per scelta autonoma dell'Ente, lo Stato prevede una percentuale di riconoscimento del conseguente onere finanziario, con modalità articolate in relazione ad ogni specifica tipologia di entrata;
- per quanto riguarda la maggiore spesa, vengono determinate indicazioni di riconoscimento o meno a valere sul fondo statale, in particolare correlate alle attività conseguenti al Covid-19 ed alle spese non coperte con altre fonti statali.

Trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma di Trento

Si compongono per la maggior parte di trasferimenti provinciali e risultano fondamentali per l'attività gestionale ed operativa del Comune.

L'importo dei trasferimenti provinciali viene definito a livello di comparto del sistema delle autonomie locali dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale e successivamente ripartito secondo criteri specifici dettati da disposizioni provinciali; la loro quantificazione esatta viene quindi effettuata sulla base delle comunicazioni di assegnazione che pervengono durante l'anno dalla Provincia. In merito si evidenzia quanto già precedentemente riportato circa le difficoltà nella programmazione derivanti dall'incertezza dei trasferimenti provinciali relativi alla quota ex FIM, ripristinata con il Protocollo d'Intesa solamente per l'esercizio 2022, salvo la quota relativa al recupero delle somme concesse nel 2015 dalla Provincia per l'estinzione anticipata dei mutui, che per il nostro ente ammonta annualmente ad **€ 7.989,39**, che viene sempre garantita.

La mancata possibilità di stanziare in bilancio le risorse dell'ex FIM determina una contrazione di risorse disponibili di oltre 660 mila euro annui, che si ripercuotono sulla programmazione sia delle spese di investimento, ma anche sulla spesa corrente, alla quale, in fase di previsione, un terzo di tali risorse era destinato.

Il criterio di valutazione sul bilancio 2023-2025 per le entrate da trasferimenti pertanto si è basato sulle assegnazioni 2022, e sulle disposizioni sopra richiamate.

E' opportuno rammentare che il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2018, sottoscritto in data 10/11/2017, prevedeva una compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica provinciale per l'anno 2018 di complessivi 3,5 milioni di euro, risorse che sono state decurtate dal Fondo Perequativo. Uno degli obiettivi che la Giunta Provinciale si era posta è quello di sottoporre a revisione il modello di perequazione utilizzato per il calcolo del Fondo di solidarietà, da un lato aggiornando le stime della spesa standard corrente dei comuni, dall'altro introducendo criteri di perequazione anche a livello delle entrate proprie di parte corrente dei comuni. Nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 sono stati stabiliti dei nuovi criteri di riparto, per i comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, che dovevano trovare applicazione con gradualità nell'arco dei prossimi 5 anni, per arrivare a regime nel 2024. Il metodo di riparto era stato rivisto nel senso di includere nel modello sia il livello di spesa standard, definito per ciascun comune, sia il livello di entrate correnti proprie (tributarie ed extratributarie) in modo da tener conto, nell'attribuzione delle risorse perequative, della capacità di ciascun comune di finanziare autonomamente il livello di spesa standardizzato.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, tenuto conto dell'incertezza e dell'instabilità del quadro finanziario degli enti locali conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, era stata disposta la sospensione per il 2021 dell'aggiornamento delle variabili finanziarie che concorrono alla definizione del riparto applicando l'ulteriore quota del 20% della variazione totale già calcolata ai fini del riparto 2020 e l'aggiornamento del calcolo della media degli equilibri correnti, aggiungendo il dato 2019 ai dati 2016, 2017 e 2018.

L'applicazione del nuovo modello di riparto nel biennio 2020-2021 ha però evidenziato delle problematiche per cui con il Protocollo d'Intesa 2022 si è concordato di introdurre alcuni elementi innovativi al modello di riparto, che sono stati definiti e concordati con un Protocollo d'intesa integrativo nel corso del 2022.

Il **Fondo perequativo** comprende inoltre, la quota di trasferimento provinciale assegnata per le biblioteche, gli incrementi contrattuali per il rinnovo del contratto e la vacanza contrattuale 2022/2024 da corrispondere al personale dipendente e il mancato gettito dell'addizionale sull'energia elettrica azzerata a partire dal 2012. E' poi stata aggiunta la quota a compensazione del minor gettito per l'esenzione, dal 2016, dell'IMIS per le abitazioni principali (eccetto quelle di lusso) per 197 mila euro e la quota di compensazione IMIS per la riduzione di gettito derivante dalla condivisione della politica tributaria a livello provinciale, in base alla quale il minor gettito per il comune derivante dall'applicazione di aliquote ridotte per alcune categorie di contribuenti viene compensata da un trasferimento provinciale (fabbricati rurali, fabbricati categoria D e riduzione di rendita dei fabbricati D (c.d. "imbullonati") e delle eventuali altre riduzioni decise da norme provinciali.

Per i Comuni trentini la quota finalizzata ai trasferimenti provinciali compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni IMIS per il 2023 è pari a 23,1 mln di euro, ai quali si aggiungono le risorse stanziare per il fondo perequativo/ solidarietà che ammontano complessivamente a 70,6 milioni di euro, con un incremento di circa 4 milioni di euro rispetto al 2021.,

Tra i trasferimenti provinciali di natura corrente rientra il Fondo a sostegno di specifici servizi comunali. Fra questi:

- ✓ il contributo a parziale copertura delle spese sostenute per i servizi relativi alla gestione associata del servizio polizia locale per cui il Comune di Ruffrè Mendola non percepisce nulla, in quanto non aderisce ad alcuna convenzione che garantisce il servizio; tale decisione è data dal fatto che all'interno della pianta organica era presente una figura che ricopriva tale ruolo, ma nel 2021 maturando gli anni di servizio necessari è passato in quiescenza;
- ✓ i contributi relativi ai servizi socio educativi della prima infanzia (asilo nido); previsto in 82.500,00 mila euro annui per 2023/2025.

Altre entrate correnti dalla Provincia:

Fondo Investimenti. Si evidenzia che il trasferimento relativo al Fondo investimenti minori (ex FIM), destinabile agli investimenti, relativo all'anno 2023 ammonta ad € 108.414,29, che decurtato dalle somme da recuperare per l'operazione di estinzione mutui (delibera G.P. n. 1035/2016 e ss.mm.)

Trasferimenti per il fondo Sanifond. Dal 2016 sono previsti fra le entrate dalla Provincia le somme che vengono poi erogate dal Comune al Fondo sanitario Sanifond dei dipendenti pubblici provinciali sulla base delle disposizioni che lo disciplinano; si tratta € 985,00 annui.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Il titolo III dell'entrata ha ad oggetto poste significative, determinate per le tre annualità previste nel bilancio previsionale, sulla base dei dati rilevati analiticamente per ogni singola voce di bilancio. Si tratta di fonti di entrata derivanti dalla gestione ordinaria dei beni patrimoniali dell'ente, nonché di erogazioni di servizi agli utenti ovvero di rimborsi di vario genere.

VENDITA DI BENI E SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

servizio asilo nido: previsione € 55.000,00 servizio mensa scuola materna €. 4.000,00
servizio acquedotto: previsione € 45.000,00 servizio fognatura: previsione € 18.000,00
servizio depurazione: previsione € 36.000,00 (importo da corrispondere alla Provincia)

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

affitti attivi: € 14.000,00 vendita legname: € 50.000,00
Canone unico: € 6.000,00
Sovracanoni: € 48.259,00
Proventi dai bagno pubblico €. 1.500,00

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia Autonoma di Trento, dal B.I.M. con i Canoni Aggiuntivi e Piani di Vallati, dal Ministero degli Interni (con il tramite della Provincia Autonoma di Trento) per i contributi relativi agli investimenti per l'efficientamento energetico.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Dettaglio delle entrate in conto capitale previste in bilancio.

1	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZIO SPERIMENTALE ASILO NIDO	10.000,00	BUDGET
2	ACQUISTO TERRENI	5.000,00	BUDGET
3	ACQUISTO ATTREZZATURE	2.000,00	BUDGET
4	ACQUISTO HARDWARE (POSTAZIONI DI LAVORO)	2.000,00	BUDGET
5	ACQUISTO IMPIANTI LUMINOSI NATALIZI	2.000,00	BUDGET
6	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO DI RUFFRE'	4.000,00	BUDGET

7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10.000,00	BUDGET
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO "SALONE IMPERIALE"	30.000,00	CANONI AGGIUNTIVI BIM
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	10.000,00	BUDGET
10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	5.000,00	BUDGET
11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA	100.000,00	BUDGET/PIANI DI VALLATA BIM
12	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA STRADALE, REALIZZAZIONE RECINZIONI SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE	30.000,00	BUDGET/CANONI AGGIUNTIVI BIM
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE COMUNALI, MESSA IN SICUREZZA STRADALE, SOTTOSERVIZI	15.000,00	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE/SANZIONI URBANISTICHE
14	PROGETTO MOBILITA'	5.000,00	CANONI AGGIUNTIVI BIM
15	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA FONDO DA IMPEGNARE	3.000,00	BUDGET
16	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	10.000,00	BUDGET/CANONI AGGIUNTIVI BIM
17	SISTEMAZIONE, ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUTTURE, RECINZIONI PARCHI GIOCO E AREE VERDI	10.000,00	BUDGET
18	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VERDE E NUOVI COLLEGAMENTI SENTIERI	40.000,00	CANONI AGGIUNTIVI BIM

19	INTERVENTI STRAORDINARI "AREA LAGO" - LAGHI	15.000,00	BUDGET/CANONI AGGIUNTIVI BIM/PIANI DI VALLATA
20	MANTENIMENTO ARREDO URBANO	10.000,00	PIANI DI VALLATA
21	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI PASSO MENDOLA	15.000,00	BUDGET/CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI
22	MALGA PENEGAL	-	
23	RISTRUTTURAZIONE ORATORIO	-	
24	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	2.000,00	BUDGET
25	STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERNI DELLA P.ED. 152 C.C. RUFFRÈ P.ED 152 CUP F82H23000010006 CODICE CIG 9667329443.	14.100,00	CONTRIBUTO MINISTERO
26	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA "CAPPOTTO TERMICO" DELLA P.ED. 152 C.C. RUFFRÈ P.ED 152 CUP _____ CODICE CIG _____	50.000,00	CONTRIBUTO MINISTERO
27	REALIZZAZIONE 4 CABINE ELETTRICHE	100.000,00	BUDGET/RIMBORSO C/TERZI
28	AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE - Realizzazione nuova tettoia da adibire a deposito comunale -	-	AVANZO DISPONIBILE A CONSUNTIVO 2022
29	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. MASO VALLETTE	150.000,00	BUDGET/CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI
30	"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SOSTITUZIONE CALDAIA" P.ED. 152 - AVVISO C.S.E 2022 CUP ----- -- CIG -----	-	AVVISO C.S.E. 2022 - IN ATTESA DI FINANZIAMENTO
31	"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SOSTITUZIONE INFISSI E FINESTRE" P.ED. 152 - AVVISO C.S.E 2022 CUP F84J23000070006 CIG 9666388BB7	60.000,00	BUDGET (IN ATTESA DI FINANZIAMENTO MINISTERO AVVISO C.S.E. 2022)

32	PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE POLO PER L'INFANZIA SULLA P.ED. 430 CUP F86F22000050001 - FINANZIATO PNRR	100.000,00	PNRR
33	INCARICHI PER PROGETTAZIONI E PROGETTAZIONI	50.000,00	FONDO INVESTIMENTI MINORI
34	INCARICHI PER PROGETTAZIONI E PROGETTAZIONI da FPV	22.475,26	FPV ENTRATA
35	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI O SALA CONSIGLIARE da FPV	22.100,00	FPV ENTRATA
36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ASILO NIDO da FPV	18.000,00	FPV ENTRATA
37	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SU TERRITORIO COMUNALE SULLE PP.FF. 216/2 E 216/4 C.C. RUFFRÈ IN LOCALITÀ MASO COFLARI da FPV	102.000,00	FPV ENTRATA
38	SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO NOVEMBRE 2022 da FPV	125.000,00	CONTRIBUTO PAT

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 10.000,00 per ogni esercizio dell'intero triennio 2023-2025.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per un'efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2023-2025 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2023-2025 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni, salvo per brevi periodi legate ad esigenze particolari e contingenti.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita di €. 130.000,00.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni attuate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2023	2024	2025
FPV - parte corrente	€ 15.983,21	€ 15.545,00	€ 15.545,00
FPV - parte capitale	€ 164.575,26	€ 0,00	€ 0,00

LE SPESE

La formazione del bilancio di previsione 2023/2025, in base agli obiettivi indicati dall'Amministrazione comunale e condivisa dalla struttura amministrativa, ha quale presupposto la presa d'atto che le risorse sono limitate e correlate alle annualità precedenti.

L'analisi della spesa e la programmazione della stessa è finalizzata a garantire servizi e attività in essere e a programmare nuove progettualità e investimenti. A tal fine risulta essenziale un'allocazione attenta e ponderata della spesa, programmando e pianificando gli stanziamenti in modo che siano il più possibile rispondenti all'effettivo fabbisogno, così da permettere e garantire la copertura delle spese necessarie e di mantenere o aumentare i livelli dei servizi erogati ai cittadini.

Posto pertanto un quadro di risorse, sono state quantificate le spese fisse ed obbligatorie per legge, procedendo in ordine di priorità a considerare i singoli stanziamenti di uscita. La base per le previsioni delle spese del prossimo triennio è costituita dalle azioni e progettualità previste dal DUP per il raggiungimento degli obiettivi strategici oltreché dai contratti attualmente in essere, da quelli di futura attivazione, dalle spese del personale aggiornate con i rinnovi contrattuali, dal trend storico dei consumi per le utenze e dalle necessità per il funzionamento della struttura amministrativa, nell'ottica del processo continuo di revisione e miglioramento della spesa pubblica e tenendo in debita considerazione anche l'aspetto dell'esigibilità nella determinazione degli stanziamenti.

POLITICA RELATIVA ALLE PREVISIONI DI SPESA

La formazione del bilancio di previsione 2023-2025 è fortemente condizionata dal difficile quadro socio-economico generale dovuto non solo all'emergenza COVID-19, ma sul piano europeo e globale, l'economia è in marcato **rallentamento** a causa dell'**aumento dei prezzi** dell'energia (dovuto non solo alla ripresa della domanda mondiale, ma anche e soprattutto alla politica di razionamento delle forniture di gas naturale all'Europa intrapresa dalla Russia già l'anno scorso e poi inasprita dopo l'aggressione all'Ucraina, anche in risposta alle sanzioni dell'Unione europea) e al repentino **rialzo dei tassi d'interesse** in risposta alla salita dell'inflazione. L'analisi della spesa e la programmazione della stessa è finalizzata a garantire servizi e attività in essere e a programmare comunque nuove progettualità e investimenti. A tal fine risulta essenziale un'allocazione attenta e ponderata della spesa, programmando e pianificando gli stanziamenti in modo che siano il più possibile rispondenti all'effettivo fabbisogno, così da permettere e garantire la copertura delle spese necessarie e di mantenere o aumentare i livelli dei servizi erogati ai cittadini. Posto pertanto un quadro di risorse, sono state quantificate le spese fisse ed obbligatorie per legge, procedendo in ordine di priorità a considerare i singoli stanziamenti di spesa. Sono state mantenute le risorse dedicate al miglioramento della qualità del vivere del Comune, con particolare attenzione alle manutenzioni dei luoghi pubblici e ai servizi funzionali agli stessi, al potenziamento dell'offerta culturale e turistica in termini di qualità, all'ulteriore attenzione ai servizi sociali e

all'istruzione. La base per le previsioni delle spese del prossimo triennio è costituita dal DUP per il raggiungimento degli obiettivi strategici oltreché dai contratti attualmente in essere, da quelli di futura attivazione, dalle spese del personale aggiornate con i rinnovi contrattuali, dal trend storico dei consumi per le utenze e dalle necessità per il funzionamento della struttura amministrativa, nell'ottica del processo continuo di revisione e miglioramento della spesa pubblica e tenendo in debita considerazione anche l'aspetto dell'esigibilità nella determinazione degli stanziamenti. Si riassume di seguito la composizione della spesa del bilancio triennale 2023-2025:

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	1.658.495,96	1.330.920,21	1.182.352,00	1.158.745,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		15.545,00	15.545,00	15.545,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.548.037,49	1.148.675,26	107.500,00	107.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali.....	3.206.533,45	2.479.595,47	1.289.852,00	1.266.245,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	15.978,78	7.989,39	7.989,39	7.989,39
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	456.504,15	411.300,00	411.300,00	411.300,00
Totale titoli.....	3.809.016,38	3.028.884,86	1.839.141,39	1.815.534,39
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.809.016,38	3.028.884,86	1.839.141,39	1.815.534,39

SPESE CORRENTI

SPESA PER IL PERSONALE

Per i comuni di popolazione fino a 5.000 abitanti Il comma 3.2 dell'articolo 8 della L.P. 27/2010, come introdotto dall'articolo 12 della L.P. 16/2020, stabilisce che "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la cui dotazione di personale non raggiunge lo standard di personale definito d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, possono assumere personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa".

In attuazione di tale disposizione normativa si individua di seguito la dotazione standard di unità di personale dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, definendo nel contempo l'assunzione teorica potenziale, nell'ambito della quale i Comuni possono procedere.

Il Comune di Ruffrè-Mendola, è autorizzato in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 952 di data 16.04.2021 all'assunzione di personale nel limite della spesa dell'anno 2019.

Inoltre la deliberazione della Giunta provinciale n. 1503/2021 ha dettato le disposizioni per il personale cui la normativa provinciale prevede dotazioni definite da appositi provvedimenti che interessa il Comune di Ruffrè-Mendola per gli inservienti e cuochi degli asili ammette, nell'ambito dei contingenti minimi previsti dalle normative di settore, possono sempre assumere personale in deroga ai criteri generali della spesa per il personale impegnata nel 2019 ed in deroga ai margini rispetto alle dotazioni di cui alla colonna F, tabella A della medesima deliberazione n. 592/2021.

Infine il Protocollo di finanza locale sottoscritto in data 16 novembre 2020 fra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali, è stata confermata la disciplina in materia di personale come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 592 di data 16 aprile 2021 e n. 1503 di data 10 settembre 2021 e l'articolo 9 della L.P. 27.12.2021, n. 22 legge di stabilità ha normato per anche per l'anno 2022 la disciplina di cui all'articolo 12 della L.P. 6/2021.

Attualmente la sede segretariale è scoperta ed il Segretario comunale è a scavalco fino al 31/03/2023, e con decorrenza 01/04/2023 sarà sottoscritta la Convenzione con il Comune di Borgo di Anaunia e verrà approvata la delibera dal Consiglio Comunale con la scadenza e percentuali di ripartizione da definire;

RISORSE UMANE

La composizione del personale dell'Ente in servizio è riportata nella seguente tabella:

Cat.	Posizione economica	Previsti in pianta organica	In servizio	% di copertura
B BASE	01	1	1	100
B BASE	01	1	1	100
B EVOLUTO	01	1	1 / T.D.	100
C BASE	03	1	1 28 h temporaneo	0,89
C BASE	01	1	1/ T.D.	100
C BASE	01	1	1	100
C EVOLUTO	01	1	1	100
SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO	3^ CLASSE	1	8 ORE SETT	0,22
A BASE	01	1	1 / TD 14 ORE	0,39

Attualmente la sede Segretariale è scoperta ed il Segretario comunale è a scavalco fino al 31/03/2023. Dal 01/04/2023 verrà riattivata la Convenzione come approvato dalla delibera del Consiglio Comunale nr. 01 del 15/03/2023.

INDEBITAMENTO

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede che nella SeO del Documento Unico di Programmazione vengano evidenziati gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti. Il debito residuo al 31/12/2022 verso altri finanziatori risultava pari a € 39.946,89.

A partire dal 2018 ha preso avvio il recupero della quota relativa al debito estinto anticipatamente dalla Provincia nell'ambito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui (prevista dall'art. 22 della legge provinciale 14/2014 - legge finanziaria provinciale 2015 e dal protocollo di finanza locale 2015), che per il Comune di Ruffrè Mendola ammontava ad € 79.893,80.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La legge 27 dicembre 2017, n. 2015 (legge di bilancio 2018), art. 1, comma 882 ha modificato il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011), introducendo un'ulteriore gradualità alla misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del fondo crediti dubbia esigibilità. Con tale modifica, gli enti trentini che applicano i termini delle disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e i relativi allegati con un anno di posticipo, possono stanziare nel bilancio previsionale una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità:

- nel 2020 pari almeno al 85%
- nel 2021 pari almeno al 95%
- dal 2022 pari al 100%.

Le percentuali sopra indicate sono quelle applicate per il calcolo della costituzione del FCDE. Successivamente, in sede di rendiconto, deve essere accantonato nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Con riferimento alla tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia discrezionalità all'ente di individuare le partite di entrata di dubbia e difficile esazione, non sono comunque oggetto di svalutazione crediti:

- i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che sono accertate per cassa;
- le entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate dall'ente beneficiario finale che è tenuto ad accantonare le entrate di dubbia e difficile esazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per l'anno 2022, in relazione alle predette entrate, il Comune di Ruffre'- Mendola ha calcolato i coefficienti illustrati in tabella, secondo la formula

$$\frac{\text{Incassi di competenza es. X} + \text{Incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

IL PROSPETTO INDICANTE LA COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RIPORTA I SEGUENTI DATI:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati	536.200,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	505.000,00			
	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	31.200,00	14.240,07	14.240,07	45,6413 %
1000000	Totale Titolo 1	536.200,00	14.240,07	14.240,07	2,6557 %
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	472.576,39	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	472.576,39	0,00	0,00	0,0000 %
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	273.250,00	14.257,29	14.257,29	5,2177 %
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attività Di Controllo E Repressione Delle Irregolarità E Degli Illeciti	500,00	0,00	0,00	0,0000 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	3.300,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	100,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	37.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	314.150,00	14.257,29	14.257,29	4,5384 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100 - Tributi In Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	905.100,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	905.100,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300 - Altri Trasferimenti In Conto Capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4040000	Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali	64.000,00	0,00	0,00	0,0000 %

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
4050000	Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale	15.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	984.100,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	2.307.026,39	28.497,36	28.497,36	1,2352 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	1.322.926,39	28.497,36	28.497,36	2,1541 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	984.100,00	0,00	0,00	0,0000 %

Al calcolo così eseguito, per l'anno 2023, si è provveduto ad accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità il 100% dell'importo calcolato con il metodo della media aritmetica di € 28.497,36, ritenendo così opportuni gli accantonamenti per legge di € 28.500,00 per il 2023, di € 28.500,00 per il 2024 e di € 28.500,00 per il 2025 .

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e della modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale (essendo esclusivamente da parte di Pubbliche Amministrazioni). L'unica entrata considerabile di dubbia esazione potrebbero risultare i contributi di concessione su pratiche edilizie, ma non si è proceduto al relativo accantonamento vista la subordinazione del pagamento del contributo di concessione all'emissione della concessione edilizia stessa, e l'accertamento al momento dell'incasso.

FONDO RISCHI E SOCCOMBENZA

Il principio contabile applicato 4.2, al punto 5 lettera h), prevede che “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento alla quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”.

Non risulta necessario istituire il fondo rischi e soccombenza per l’anno 2023.

FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI

Si tratta di un nuovo fondo, previsto dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), la quale all’art. 1, comma 859 e seguenti, dispone l’obbligo di istituire il fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente di bilancio, a valere sul titolo I della spesa, quale “sanzione” per gli enti che non riducono i propri debiti commerciali rilevati al 31/12 dell’anno precedente, ovvero che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalle norme. Tale fondo si sostanzia in un vincolo che “blocca” risorse di competenza di parte corrente partendo dal presupposto che il mancato rispetto delle tempestività dei pagamenti non motivati, siano dovuti a carenze di cassa.

Il capitolo di fondo risulta istituito sul bilancio previsionale 2023-2025 attualmente con dotazione pari a 0; risulterà necessario entro i termini previsti dalla norma, effettuare la valutazione di vari parametri per la relativa costituzione e quindi per darvi stanziamento a bilancio. Tale incombenza è legata a quella dello stock del debito residuo ed all’alimentazione dei flussi di fatture per debiti commerciali e relativi pagamenti che viene effettuata automaticamente sulla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) grazie ad un sistema di interscambio. I parametri ed i criteri da tenere presente per la determinazione del fondo di garanzia per i debiti commerciali, modificati dall’art. 38-bis del Decreto crescita (DL 34/2019), sono i seguenti:

1. debito residuo al 31/12 dell’esercizio precedente superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (se tale condizione si avvera, allora si passa al 2° parametro);
2. mancata riduzione del debito commerciale residuo (al 31/12 dell’esercizio precedente) di almeno il 10% rispetto a quello del 2° esercizio precedente.

Ulteriore obbligo di accantonamento a detto fondo sussiste ove si presentino ritardi sui termini di pagamento delle transazioni commerciali ovvero se non c'è stata pubblicazione sul sito dell'ente del debito commerciale residuo, unitamente alla mancata trasmissione sulla PCC dello stock dei debiti commerciali o delle relative informazioni di pagamento.

Come tutti i fondi (ad esclusione del fondo di riserva e del fondo di cassa), anche questo viene accantonato in avanzo con il rendiconto di gestione. Lo stesso può essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui si verificano nuovamente i parametri nel caso gli stessi diano un risultato positivo di riduzione del debito e se l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti rispetta i termini di pagamento.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è iscritto per € 6.000,00 nell'esercizio 2023; per € 6.000,00 nell'esercizio 2024; per € 6.000,00 nell'esercizio 2025; in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

FONDO DI RISERVA DI CASSA

Oltre al fondo di riserva, è previsto nel 2023 un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali e iscritto per un importo di euro 6.000,00.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa.
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3) di € 28.500,00;
- l'accantonamento quota a carico Ente per il TFS (Trattamento Fine Servizio) dei dipendenti per € 30.572,00;

Si evidenzia che, poiché la proposta di Bilancio 2023/2025 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2022, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022 accertato ai sensi di legge.

La quota disponibile risulta essere in via presunta di € 434.430,84

L'equilibrio complessivo della gestione 2023/2025 è stato pertanto conseguito senza l'applicazione del risultato di amministrazione a destinazione libera.

Si fa presente che questa suddivisione dell'avanzo è presunta, in quanto in sede di riaccertamento ordinario dei residui si andranno ad effettuare delle variazioni sia sui residui attivi che passivi e quindi il fondo pluriennale vincolato potrebbe subire variazioni. Analogamente anche la suddivisione del risultato di amministrazione potrebbe subire variazioni.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	554.379,27
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	234.544,54
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	1.854.149,99
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	1.969.012,49
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	674.061,31
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	180.558,47
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	493.502,84
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
Parte accantonata		
	FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
	FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
	FONDO CONTEZIOSO	0,00
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	28.500,00
	ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00
	ALTRI ACCANTONAMENTI	30.572,00
	B) Totale parte accantonata	59.072,00
Parte vincolata		
	VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	0,00
	VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
	VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
	VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
	ALTRI VINCOLI	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)	434.430,84

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L'art. 162, comma 6, del Tuel decreta che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, trasferimenti correnti e entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente.

Al fine di verificare che sussista l'equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in due principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi.

Si tratterà quindi:

- il bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- il bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			528.608,89		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		15.983,21	15.545,00	15.545,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.322.926,39	1.174.796,39	1.151.189,39
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.330.920,21	1.182.352,00	1.158.745,00
di cui:	(-)				
- fondo pluriennale vincolato			15.545,00	15.545,00	15.545,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			28.500,00	28.500,00	28.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		7.989,39	7.989,39	7.989,39
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		164.575,26	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		984.100,00	107.500,00	107.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.148.675,26	107.500,00	107.500,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00

LAVORI PUBBLICI IN CORSO AL 01/01/2023:

INCARICHI PER PROGETTAZIONI E PROGETTAZIONI <i>da FPV</i>	22.475,26	FPV ENTRATA	IN FASE DI ESECUZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI O SALA CONSIGLIARE <i>da FPV</i>	22.100,00	FPV ENTRATA	IN FASE DI ESECUZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ASILO NIDO <i>da FPV</i>	18.000,00	FPV ENTRATA	IN FASE DI ESECUZIONE
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SU TERRITORIO COMUNALE SULLE PP.FF. 216/2 E 216/4 C.C. RUFFRÈ IN LOCALITÀ MASO COFLARI <i>da FPV</i>	102.000,00	FPV ENTRATA	IN FASE DI ESECUZIONE
SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO NOVEMBRE 2022 <i>da FPV</i>	125.000,00	CONTRIBUTO PAT	IN FASE DI ESECUZIONE

LAVORI PUBBLICI PREVISTI NEL 2023/2025:

ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZIO SPERIMENTALE ASILO NIDO	10.000,00	BUDGET
ACQUISTO TERRENI	5.000,00	BUDGET
ACQUISTO ATTREZZATURE	2.000,00	BUDGET

ACQUISTO HARDWARE (POSTAZIONI DI LAVORO)	2.000,00	BUDGET
ACQUISTO IMPIANTI LUMINOSI NATALIZI	2.000,00	BUDGET
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO DI RUFFRE'	4.000,00	BUDGET
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10.000,00	BUDGET
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO "SALONE IMPERIALE"	30.000,00	CANONI AGGIUNTIVI BIM
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	10.000,00	BUDGET
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	5.000,00	BUDGET
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA	100.000,00	BUDGET/PIANI DI VALLATA BIM
SPESE PER MESSA IN SICUREZZA STRADALE, REALIZZAZIONE RECINZIONI SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE	30.000,00	BUDGET/CANONI AGGIUNTIVI BIM
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE COMUNALI, MESSA IN SICUREZZA STRADALE, SOTTOSERVIZI	15.000,00	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE/SANZIONI URBANISTICHE
PROGETTO MOBILITA'	5.000,00	CANONI AGGIUNTIVI BIM
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA FONDO DA IMPEGNARE	3.000,00	BUDGET
RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	10.000,00	BUDGET/CANONI AGGIUNTIVI BIM

SISTEMAZIONE, ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUTTURE, RECINZIONI PARCHI GIOCO E AREE VERDI	10.000,00	BUDGET
SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VERDE E NUOVI COLLEGAMENTI SENTIERI	40.000,00	CANONI AGGIUNTIVI BIM
INTERVENTI STRAORDINARI "AREA LAGO" - LAGHI	15.000,00	BUDGET/CANONI AGGIUNTIVI BIM/PIANI DI VALLATA
MANTENIMENTO ARREDO URBANO	10.000,00	PIANI DI VALLATA
MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI PASSO MENDOLA	15.000,00	BUDGET/CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI
MALGA PENEGAL	-	
RISTRUTTURAZIONE ORATORIO	-	
RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	2.000,00	BUDGET
STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERNI DELLA P.ED. 152 C.C. RUFFRÈ P.ED 152 CUP F82H23000010006 CODICE CIG 9667329443.	14.100,00	CONTRIBUTO MINISTERO
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA "CAPPOTTO TERMICO" DELLA P.ED. 152 C.C. RUFFRÈ P.ED 152 CUP _____ CODICE CIG _____	50.000,00	CONTRIBUTO MINISTERO
REALIZZAZIONE 4 CABINE ELETTRICHE	100.000,00	BUDGET/RIMBORSO C/TERZI
AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE - Realizzazione nuova tettoia da adibire a deposito comunale -	-	AVANZO DISPONIBILE A CONSUNTIVO 2022
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. MASO VALLETTE	150.000,00	BUDGET/CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI

"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SOSTITUZIONE CALDAIA" P.ED. 152 - AVVISO C.S.E 2022 CUP ----- -- CIG -----	-	AVVISO C.S.E. 2022 - IN ATTESA DI FINANZIAMENTO
"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SOSTITUZIONE INFISSI E FINESTRE" P.ED. 152 - AVVISO C.S.E 2022 CUP F84J23000070006 CIG 9666388BB7	60.000,00	BUDGET (IN ATTESA DI FINANZIAMENTO MINISTERO AVVISO C.S.E. 2022)
PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE POLO PER L'INFANZIA SULLA P.ED. 430 CUP F86F22000050001 - FINANZIATO PNRR	100.000,00	PNRR
INCARICHI PER PROGETTAZIONI E PROGETTAZIONI	50.000,00	FONDO INVESTIMENTI MINORI

OPERE CON AREA DI INSERIBILITÀ

Descrizione lavori	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
		2023	2024	2025	Spesa totale
Malga PENEGAL	2025			400.000,00	400.000,00
Ristrutturazione ORATORIO	2024		-	-	-
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN LOCALITA' MASO COSTA - VIA MASO LANA - SICUREZZA TRATTO STRADALE E <u>REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PEDONALE</u>	2025	285.000,00	200.000,00	100.000,00	585.000,00
REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA SULLA P.ED. 430 IN C.C. RUFFRE'	2025	50.000,00	700.000,00	350.000,00	1.100.000,00
SISTEMAZIONE PASCOLI	2024		100.000,00		100.000,00
SISTEMAZIONE INTERNI P.ED 152	2025		-		-
		-	-	400.000,00	2.185.000,00

REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA SULLA P.ED. 430 IN C.C. RUFFRE'

M4C1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia	REALIZZAZIONE ASILO NIDO	1.100.000,00	800.000,00	300.000,00	Intervento Finanziato
-------------	---	--------------------------	--------------	------------	------------	-----------------------

MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN LOCALITA' MASO COSTA - VIA MASO LANA - SICUREZZA TRATTO STRADALE E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PEDONALE

Da realizzare solo se finanziato con Contributo Statale Art. 1, c. 139 Legge n. 145, del 30 dicembre 2018 - Anno 2023

SISTEMAZIONE PASCOLI

- Finanziato con PSR.

PSR è l'acronimo di Programma di Sviluppo Rurale, ovvero lo strumento del Fondo Europeo Agricolo (FEASR) attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento realizzerà nel prossimo settennio gli interventi che orientano lo sviluppo del Trentino secondo le finalità delle politiche comunitarie e dei fabbisogni del contesto territoriale.

Il 13 gennaio 2022 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale dalla Commissione Europea vers. 9.0.

E' stato approvato un programma che:

- sappia valorizzare la vocazione produttiva del Trentino, contribuendo alla competitività del settore agricolo, forestale e agroalimentare;
- promuova un uso sostenibile ed efficiente delle risorse attraverso l'integrazione tra ambiente e attività agricole e forestali;
- garantisca lo sviluppo del territorio mantenendone il presidio, incentivando le attività economiche, l'occupazione e le diverse forme di integrazione al reddito.

La procedura, concernente le proposte legislative della Commissione sulla PAC dopo il 2020, non è stata conclusa in tempo per preparare gli elementi necessari all'applicazione di un nuovo quadro giuridico e dei piani strategici a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il Regolamento (UE) n. 2020/2220 prevede il proseguimento dell'applicazione delle norme dell'attuale quadro della PAC, garantendo in tal modo prevedibilità e stabilità durante il periodo transitorio nel corso del 2021 e del 2022 fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico con inizio il 1° gennaio 2023.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Ruffre'-Mendola non ha rilasciato alcuna garanzia.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEGLI ORGANISMI STRUMENTALI

Il Comune di Ruffre'-Mendola non possiede organismi strumentali.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CON RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Produzione di servizi ai soci support organizzativo al consiglio delle autonomie locali	0,51	12.238,00
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Produzione servizi informatici	0,0020	3.500.000,00
TRENTINO RISCOSSIONI	Riscossione tributi	0,0042	1.000.000,00
ALTIPIANI VAL DI NON SPA	Gestione impianto di risalita e pista loc.Campi Golf al Passo della Mendola e Monte Nock	6,29	50.000,00

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata

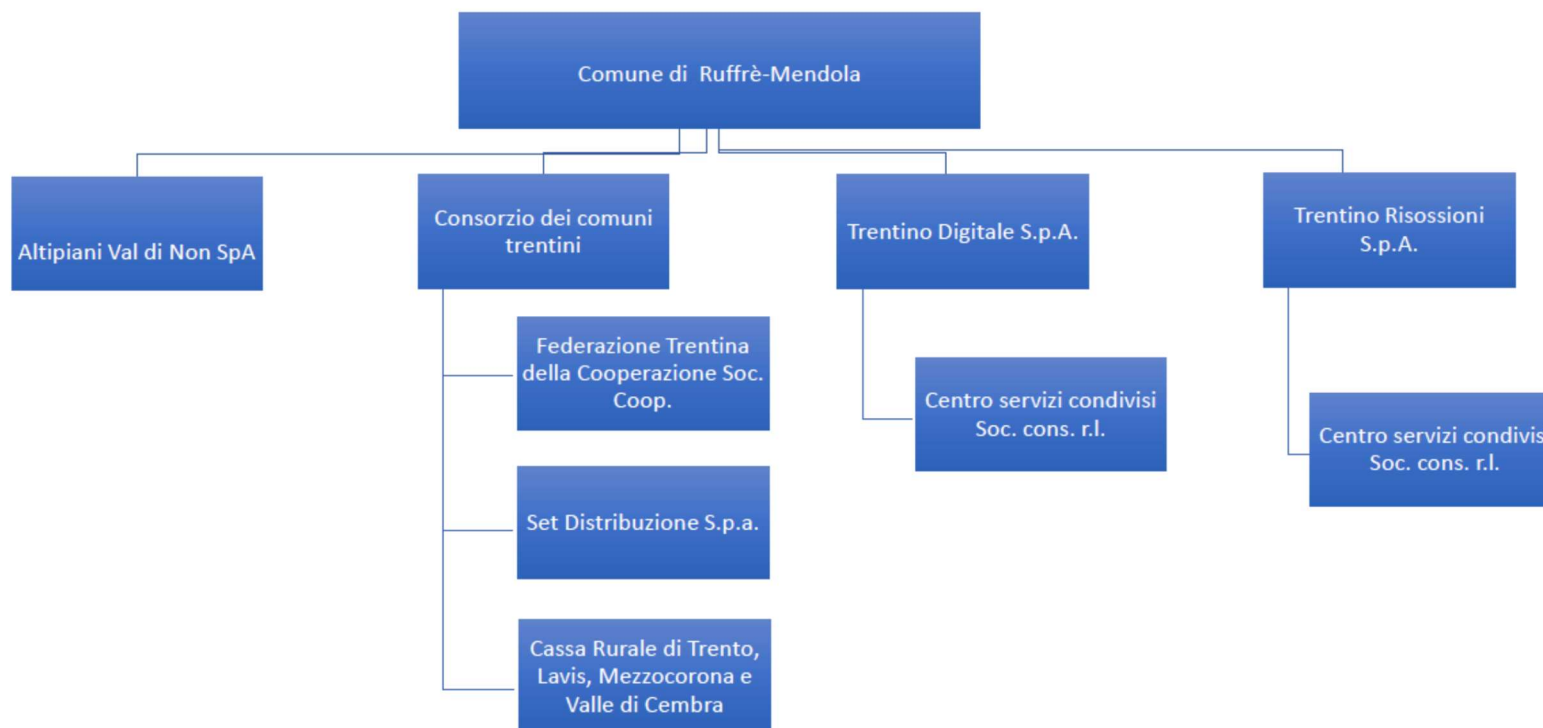
intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia". Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Il Comune ha quindi predisposto, con delibera n. 11 del 22 aprile 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, con esplicitate le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle società partecipate in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 612 della legge 190/2014.

Il ruolo del Comune è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. A tal fine il Comune deve ottemperare agli obblighi di comunicazione e certificazione al Ministero delle Finanze e monitorare costantemente, in base al dettato normativo di riferimento, valutando l'opportunità e/o la possibilità di mantenere la quota posseduta.

In data 18 dicembre 2018 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 31 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Ruffrè - Mendola.

Si riepiloga di seguito lo schema riassuntivo delle Partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Ruffrè Mendola:



Si riportano i relativi link per il recupero dei Bilanci:

https://www.joyvaldinonalps.it/area-istituzionale/bilanci/AVN_bilancio_2020-2021.pdf

<https://www.comunitrentini.it/archivio/Aree-e-Uffici/Amministrazione-e-Controllo-di-Gestione/Dati-di-bilancio/Bilanci/Bilancio-2020>

<https://www.trentinodigitale.it/Societa/Bilancio-2020>

http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_0_3211_0_0_43/http%3B/backalui.intra.infotn.it:7087/publishedcontent/publish/tri/cms/allegati_file/bilancio_2020.pdf

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

1. Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato 9 D.Lgs. 118/2011)
2. Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 9 D.Lgs. 118/2011)
3. Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 9 D.Lgs. 118/2011)
4. Deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio 2023 le tariffe relative ai tributi inseriti a bilancio.
5. Prospetto relativo al vincolo di finanza pubblica (allegato 9 D.Lgs. 118/2011)
6. Nota integrativa.
7. Relazione del Revisore dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.
8. Il piano degli indicatori di bilancio.